

Verbale di Esame Congiunto e Accordo

Cassa integrazione guadagni in deroga di cui al D.Lgs. 148/2015, al D.L. 18/2020 e alla L. 178/2020

Il giorno 23 febbraio 2021, in modalità video-conferenza, si sono incontrati per lo svolgimento dell'esame congiunto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con L. n. 27/2020) e dall'art. 14, comma 4^o, del D.Lgs. 148 del 23 settembre 2015:

- **Valentino S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Turati n. 16/18 (di seguito la "Società"), in persona di Fabrizio Bolognino, Elisabetta De Ciutiis, Paola Di Stefano e Christian Taschini
 - **OO.SS. FILCAMS-CGIL** in persona di Jeff Nonato, **FISASCAT-CISL** in persona di Mirco Ceotto, **UILTUCS-UIL** in persona di Stefano Franzoni, **FILCTEM - CGIL** in persona di Giuliano Ezzelini Storti, **FEMCA - CISL** in persona di Daniele Zambon, **UILTEC - UIL** in persona di Daniela Piras (di seguito le "OOSS" e, unitamente alla Società, le "Parti")

Premesso che

- a) la Società è proprietaria e gestisce i negozi elencati nella lettera di cui al punto h) che segue, opera nel settore del commercio ed è plurilocalizzata (avendo punti vendita in più di 5 Regioni italiane).
 - b) la Società, relativamente al numero di matricola INPS 7039800584/05, occupa attualmente n.176 dipendenti così distribuiti: n. 0 Dirigenti, n. 4 Quadri, n. 167 Impiegati, n. 5 Operai, n. 0 Apprendisti, n. 0 Lavoratori Intermittenti
 - c) la Società, relativamente al numero di matricola INPS 7039800584/05, applica rispettivamente il CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio a n. 140 dipendenti e il CCNL per l'Industria Tessile a n. 36 dipendenti
 - d) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla medesima ossia a causa del protrarsi della diffusione dell'epidemia COVID-19, che ha determinato una drastica riduzione, superiore al 20%, del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019
 - e) per questa ragione la Società, come da accordi sindacali sottoscritti in precedenza, ha già fruito fino al 31 dicembre 2020 della cassa integrazione guadagni in deroga per la causale COVID-19 (di seguito: "Cigd"), come previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti
 - f) a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID 19, la Società è costretta a proseguire la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 30 giugno 2021
 - g) la Società, relativamente al numero di matricola INPS 7039800584/05, non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal Titolo I e II del D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento nel settore commercio e ha accesso soltanto alla CIGS avendo più di 50 dipendenti e versando quindi il relativo contributo
 - h) con lettera del 29 gennaio 2021, che deve intendersi parte integrante del presente Accordo, la Società ha comunicato la propria decisione di fruire delle 12 settimane di Cigd di cui all'art. 1, comma 300, della L. 178/2020 per il periodo dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021
 - i) le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla Cigd e hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla legge, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità e/o sedi e punti vendita della Società, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015 e dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020

105

Ben

gg

W

JCB

Daniela Pinas Pfflkr

J. H. Clew

W.M.H.

5



Tutto ciò premesso



Si conviene quanto segue.


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti convengono che la Società si trova ancora nelle condizioni per aver accesso al trattamento di Cigd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in Cigd il seguente numero di dipendenti, con sede di lavoro nella sede e/o nelle unità / punti vendita elencati nell'Allegato 2 alla lettera del 29 gennaio 2021: fino a n. 176.
4. La collocazione avverrà dal 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per una durata massima di 12 settimane anche non continuative, nelle modalità e termini di cui all'art. 1, comma 300, della L. 178/2020.
5. Durante il periodo di Cigd i dipendenti potranno essere sospesi a zero ore, o in caso di esigenze tecnico-organizzative e di necessità, potranno essere richiamati temporaneamente in servizio; in quest'ultimo caso per il richiamo in servizio verrà applicato il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e della fungibilità sulle mansioni.
6. Il pagamento del trattamento di cassa verrà anticipato dalla Società, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.
7. Il presente Accordo viene sottoscritto, in via telematica, dalle sole OOSS Nazionali del settore di appartenenza, in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, in base al Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e all'art. 22 quater del D.L. 18/2020 e nel rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
8. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 maggio 2015, comma 4°.




Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 23 febbraio 2021


Dott. Dr. 

Valentino S.p.A.

FISASCAT-CISL

FILCTEM - CGIL


Daniela Pinas
UILTEC - UIL


FILCAAMS-CGIL

UILTUCSUIL

FEMCA - CISL